

PROVA SCRITTA A CARATTERE TEORICO ESPERIENZIALE 16 APRILE 2025

AMBITO DIRIGENTE AVVOCATO

QUESTIONARIO 1

In data 18 aprile 2008, la società cooperativa a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.) Alfa otteneva la concessione demaniale per l'installazione di un impianto di molluschi eduli.

La predetta società cooperativa, in data 17 febbraio 2014, presentava al Comune di Zeta domanda di rinnovo e contestuale voltura della concessione demaniale in capo alla s.c.a.r.l. Beta, che medio tempore era succeduta regolarmente ad Alfa.

Con provvedimento prot. n. 144941 del 3 ottobre 2014, il Comune richiedeva il pagamento del canone concessorio ancora dovuto per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, necessario ai fini di autorizzare sia il rinnovo del titolo, sia il subentro nello stesso da parte dell'altra società, odierna ricorrente.

Il pagamento veniva risollecitato con nota prot. n. 169540 del 17 novembre 2014.

Con nota prot. n. 177159 la società ricorrente si limitava a comunicare l'avvenuto pagamento dei canoni concessori succitati, omettendo, tuttavia, di allegare copia dei relativi versamenti.

Di conseguenza, il successivo 3 dicembre, con nota prot. n. 178571, il Comune di Zeta richiedeva alla società la trasmissione dei suddetti versamenti.

In data 28 gennaio 2015, con nota prot. n. 14776 il medesimo Comune richiedeva documentazione ad integrazione della domanda di rinnovo e di subentro, atteso che la pratica risultava incompleta e carente della documentazione di rito, e a tal fine allegava uno modello riepilogativo della documentazione da presentare.

Successivamente, con nota prot. n. 53011 del 1° aprile 2015, veniva convocata la conferenza di servizi del 15 aprile 2015 a seguito di istanza presentata dalla società ricorrente con nota datata 6 marzo 2015, prot. n. 37786.

Alla predetta conferenza di servizi partecipavano vari Enti, tra cui: Comando Marittimo; Agenzia del Demanio; Capitaneria di Porto; Agenzia delle Dogane; Regione X, Asl-Servizio veterinario.

Nel corso dei lavori, sulla scorta di un parere reso dalla Regione X con nota n. 10768 del 12 novembre 2014, emergeva la necessità di assoggettare l'impianto di mitilicoltura alla procedura di compatibilità ambientale.

Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Area Acquisizione Risorse Umane

Di conseguenza, con istanza del 7 luglio 2015 n. 9435, la società ricorrente presentava alla Sezione Ecologia della Regione X istanza di avvio della procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

Il suddetto procedimento si concludeva con la determinazione n. 146 del 27 luglio 2016, con la quale l'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori delle conferenze di servizi e in particolare degli esiti della conferenza decisoria del 13 luglio 2016, determinava il "giudizio favorevole di compatibilità ambientale VIA- VINCA".

A quel punto, il Comune di Zeta, con nota prot. n. 135701 del 7 settembre 2016, richiedeva l'invio della documentazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del titolo, in conformità all'impresa economica programmata dalla società istante, e cioè la tavola grafica per l'individuazione planimetrica dell'impianto di mitilicoltura e la tabella con le coordinate geografiche che delimitavano l'area interessata, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali del legale rappresentante della società, trattandosi di un subingresso nel titolo concessorio.

In data 22 settembre 2016, con nota prot. n. 145643, il Comune di Zeta richiedeva ancora una volta alla società istante copia dei versamenti dei canoni concessori relativi agli anni 2013 e 2014, siccome non ancora prodotti.

In pari data, con nota prot. n. 145655, il Comune di Zeta richiedeva, altresì, il pagamento dei canoni concessori relativi agli anni 2015 e 2016.

Il 3 ottobre 2016, con nota prot. n. 150741, il Comune chiedeva alla società copia della polizza fidejussoria assicurativa in virtù degli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Con nota prot. n. 171289 del 9 novembre 2016, il Comune richiedeva nuovamente alla società ricorrente le differenze ancora dovute relativamente ai canoni concessori degli anni 2013 e 2014 e, con successiva nota prot. n. 28252 del 20 febbraio 2017, sollecitava, ancora una volta, la trasmissione della documentazione precedentemente richiesta nonché il pagamento dei canoni richiesti con le già citate note.

Con successiva istanza del 27 marzo 2017, acquisita la protocollo n. 51167, la società ricorrente chiedeva al Comune la possibilità di dilazionare il pagamento dei canoni ancora dovuti.

Il 29 marzo 2017, dinanzi all'inerzia della società ricorrente ad integrare la documentazione richiesta più volte, il Comune di Zeta, con nota prot. n. 53046, si determinava ad avviare il procedimento teso alla revoca della concessione demaniale.

Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Area Acquisizione Risorse Umane

Con successiva istanza del 12 aprile 2017, acquisita al protocollo n. 61262, la società cooperativa Alfa e la subentrante Beta comunicavano l'intenzione di fare richiesta di rateizzazione dei canoni non pagati alla competente Agenzia del Demanio.

Con nota prot. n. 65404 del 20 aprile 2017, il Comune di Zeta chiedeva alle società istanti di trasmettere, entro 10 giorni, copia della suddetta istanza di rateizzazione.

Con successiva nota del 9 maggio 2017, protocollo comunale n. 73717, perveniva al Comune la suddetta richiesta.

Il 24 luglio 2017, con nota prot. n. 114089, a seguito dell'introduzione delle nuove procedure informatizzate basate sulla generazione automatica dei modelli di pagamento da parte del S.I.D. (Sistema Informatico del Demanio), il Comune richiedeva l'invio di un nuovo modello ministeriale idoneo "D1", senza il quale il Servizio Demanio comunale non avrebbe potuto generare i modelli di pagamento previsti.

Il 31 luglio 2017, con nota prot. n. 12678, l'Agenzia del Demanio accoglieva l'istanza avanzata dalla società cooperativa Beta, concedendo la rateizzazione del debito maturato nei confronti dello Stato attraverso il pagamento di 36 rate mensili di pari importo di € 157.90.

Con note del 1° agosto 2017, prot. comunale n. 117522, la società ricorrente trasmetteva il nuovo modulo D1.

Il 10 agosto 2017, con ordine di introito prot. n. 121798, la Direzione Patrimonio del Comune, vista l'accordata rateizzazione, inviava n. 36 modelli F24 Elide con pagamento della prima rata previsto per il 30 agosto 2017.

Con ordine di introito n. 121792 dell'11 agosto 2017, la stessa Direzione trasmetteva l'F24 Elide relativo al canone dell'anno in corso (2017) necessario ai fini del rinnovo della concessione e contestuale subingresso.

In data 30 agosto 2017, la società appellante provvedeva al pagamento della prima rata concordata e, il successivo 15 settembre 2017, al pagamento del canone relativo all'anno 2017.

In data 28 settembre 2017, la società ricorrente provvedeva anche alla stipula della polizza fidejussoria richiesta dal Comune di Zeta nel corso del procedimento.

All'esito, con atto reg. n. 32/2017 del 12 ottobre 2017, il Comune rilasciava la proroga della concessione demaniale marittima n. 14/2008 alla società cooperativa Itticoltura Azienda e autorizzava il contestuale subingresso della odierna società ricorrente.

Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Area Acquisizione Risorse Umane

A questo punto, la s.c.a.r.l. Beta ha proposto ricorso avanti il TAR, per il risarcimento del danno asseritamente cagionatole dal Comune di Zeta per non avere definito legittimamente e tempestivamente il procedimento dalla medesima attivato in data 17 febbraio 2014 con la presentazione dell'istanza volta ad ottenere proroga e subingresso nella concessione demaniale marittima n. 14/2008, originariamente rilasciata in favore della s.c.a.r.l. Alfa.

In particolare, secondo la società ricorrente, le inutili e sovrabbondanti richieste istruttorie avanzate nel procedimento da parte del Comune di Zeta, in special modo in materia ambientale, le avrebbero ingiustamente impedito di conseguire in tempo l'agognato bene della vita, ottenuto con estremo ritardo soltanto in data in data 12 ottobre 2017, così cagionandole un rilevante danno economico, stimabile nell'importo di euro 6.880.648,00, a titolo di mancato guadagno che la stessa avrebbe ricavato dalla vendita delle ostriche per tre cicli produttivi, dal 2014 al 2019.

Più nel dettaglio, sostiene che le sarebbe stato impedito di attivarsi nella programmata iniziativa imprenditoriale per almeno tre cicli produttivi e che avrebbe sostenuto inutilmente esborsi economici sia con risorse monetarie proprie, sia attraverso l'accesso al credito (finanziamenti pubblici e mutui bancari) per una spesa complessiva, rivelatasi poi improduttiva, ammontante a € 870.145,22. Pertanto, considerando i costi di esercizio stimati pari ad € 2.639.890,00 in funzione del tarato utile lordo ponderato ammontante a € 9.520.538,00, sarebbe possibile affermare, a suo dire, la sussistenza del lamentato danno calibrato nella misura risarcibile di € 6.880.648,00 (€ 9.520.538,00-€ 2.639.890,00), al lordo delle imposte di legge.

In ogni caso, le spetterebbe anche l'indennizzo previsto dall'art. 2, legge n. 241/1990.

Il Comune di Zeta si è costituito in giudizio eccependo la irricevibilità del ricorso e, nel merito, instando per la sua reiezione.

L'adito TAR - con la sentenza ora appellata - ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dal Comune appellato e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile, tuttavia compensando le spese del giudizio.

In particolare, la motivazione evidenziava come l'istanza in via amministrativa fosse stata presentata in data 17 febbraio 2014, con la conseguenza che, posto che il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 è pari a trenta giorni, salve le ipotesi di termini più lunghi, nel caso di specie non ricorrenti, il ricorso è inevitabilmente tardivo in quanto portato alla notificazione soltanto in data 9 febbraio 2018, ovvero sia oltre il previsto termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine per provvedere ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a..

Avverso la sentenza del TAR propone ora appello la s.c.a.r.l. Beta, che lamenta la violazione dell'art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 30, commi 3 e 4, c.p.a. in relazione all'art. 152, comma 2, c.p.c., oltre al travisamento dei fatti e, nel merito, ribadisce la tesi dell'illegittimo ritardo nell'emissione del provvedimento richiesto e del conseguente obbligo risarcitorio a carico del comune.

La società Beta sostiene che, se il primo giudice avesse adeguatamente considerato il lungo e complesso iter procedimentale svoltosi, non avrebbe potuto ritenere che il **dies a quo** del decorso del termine annuale per la proposizione del giudizio risarcitorio coincidesse con la scadenza del termine di trenta giorni previsto in via generale dalla legge sul procedimento. Tale termine troverebbe difatti applicazione, a suo dire, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4, dell'art. 30, c.p.a., solo nel caso in cui l'Amministrazione serbi un comportamento totalmente inerte sull'istanza del privato.

All'opposto, nel caso in cui, come quello che ricorre, l'Amministrazione illegittimamente procrastini la conclusione del procedimento reiterando una "**incontrastabile istruttoria**", il termine annuale per la proposizione del giudizio risarcitorio decorrerebbe dal giorno in cui il fatto lesivo si è verificato (art. 30, comma 3, c.p.a.).

Nel caso di specie, il suddetto termine coinciderebbe con quello in cui l'Amministrazione ha finalmente rilasciato il titolo desiderato, ossia in data 12 ottobre 2018, perché solo in quel momento la società istante ha avuto contezza della lesione alla propria sfera giuridica, acquisendo definitiva certezza circa la spettanza del bene della vita, ingiustamente procrastinato.

Nel merito, la società appellante ha poi riproposto le argomentazioni già dispiegate nel primo grado a sostegno della fondatezza della domanda risarcitoria proposta.

Il candidato rediga la memoria difensiva di merito in Consiglio di Stato nell'interesse del Comune appellato.